



**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

SIGLA S.R.L.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22.11.2023

Sommario

PARTE GENERALE.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/01	4
1.1 OVERVIEW DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE	4
2. MODELLO ADOTTATO DA SIGLA S.r.l.....	7
2.1 MOTIVAZIONI DI SIGLA S.r.l. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	7
2.2 FINALITA' E PRINCIPI DEL MODELLO	7
2.3 STRUTTURA DEL MODELLO.....	8
2.4 DESTINATARI	8
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	9
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
3.2 FUNZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
3.3 VERIFICHE PERIODICHE	20
3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	20
3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	23
4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI INTERMEDIARI	23
4.2 PERSONALE DIPENDENTE.....	24
4.3 INTERMEDIARI DEL CREDITO.....	24
4.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	24
5. CODICE ETICO E MODELLO.....	24
5.1 IL CODICE ETICO	24
5.2 GLI STRUMENTI AZIENDALI A SUPPORTO DEL MODELLO	25
5.2.1 Il sistema dei controlli interni.....	25
5.2.2 L'articolazione dei poteri e sistema delle deleghe	28
5.2.3 La struttura organizzativa.....	28
5.2.4 Il sistema disciplinare	28
PARTE SPECIALE – I REATI.....	31
1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	33
1.1 FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LORO ESPLICAZIONE	33
1.1.1 DECLINAZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. – PARTE GENERALE	34
1.1.2 DECLINAZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. – SPECIFICITA' PER LA SOCIETA'	37
1.2 AMBITI DI APPLICAZIONE PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
1.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	41
2. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI.....	42
2.1 FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI (ART.25 TER, ART. 25 SEXIES, ART 25 QUINQUEDIECIES DEL D.LGS. 231/01)	42
2.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI	46
2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	49
3. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO	50
3.1 FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON FINALITA' DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 24 TER, ART.25 QUATER e ART.25 QUINQUIES DEL D.LGS.231/01).....	50
3.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON FINALITA' DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	51
3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	52
4. REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	53
4.1 FATTISPECIE DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART.25 SEPTIES DEL D.LGS.231/01)	53
4.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	53
4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	54
5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	54
5.1 FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART.25 BIS1 DEL D.LGS.231/01)	54
5.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	55
5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	57
6. REATI AMBIENTALI	57
6.1 FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI	57
6.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	58
6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV	58
7. RAZZISMO e XENOFOBIA.....	59

7.1 FATTISPECIE DEI REATI RAZZISMO e XENOFOBIA.....	59
7.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEL RAZZISMO E XENOFOBIA.....	59
7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL’ODV	60
AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	61
PROCEDURA WHISTLEBLOWING	62

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/01

1.1 OVERVIEW DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Con il Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300*" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 e le successive modifiche e integrazioni, si è inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Ente o Enti), un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati che possono originare tale responsabilità è in continuo aggiornamento e ampliamento e copre potenzialmente tutte le aree di attività dell'impresa.

L'elenco dei reati è stato aggiornato da ultimo dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023 " Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali"

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2 del Decreto).

I presupposti affinché l'Ente incorra in tale responsabilità sono:

A) le persone coinvolte nella commissione del reato devono essere:

- 1) persone fisiche che rivestono posizioni "*apicali*" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa ovvero persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- 2) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

B) il fatto di reato deve rientrare in uno dei tipi elencati dal Decreto (anche "reati 231/01") Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

- 1) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 2) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 3) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);

- 4) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 5) Reati societari (art. 25-ter);
- 6) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater);
- 7) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- 8) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 9) Reati ed illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato (art. 25-sexies);
- 10) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 11) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 12) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- 13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- 15) Reati ambientali (art. 25-undecies);
- 16) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- 17) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- 18) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- 19) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- 20) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- 21) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies);
- 23) Reati transnazionali (art. 10 L.16 marzo 2006, n. 146).

C) il fatto deve essere stato commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'Ente”*;

D) il reato deve essere espressione della politica aziendale o derivare da una *“colpa di organizzazione”*.

Inoltre, al fine di valorizzare la funzione di controllo preventivo dell'Ente, l'articolo 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente concorrano tutte le condizioni sotto indicate:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione, gestione e controllo* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- 2) ha affidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (l'Organismo di Vigilanza” o “OdV”);
- 3) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- 4) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che i suddetti Modelli debbano:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, previste per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità, sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

e si applicano quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede inoltre all'art. 26 che le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione del reato, nelle forme del tentativo, ma non insorge alcuna responsabilità in capo all'Ente che abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Lo stesso Decreto prevede altresì che i "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*" possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto e successivamente aggiornato le "Linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, delle banche".

Per la predisposizione del presente Modello di organizzazione e di gestione Sigla S.r.l. ha tenuto conto - oltre che delle disposizioni normative - delle suddette Linee guida ABI in quanto compatibili con le caratteristiche della società.

2. MODELLO ADOTTATO DA SIGLA S.r.l.

2.1 MOTIVAZIONI DI SIGLA S.r.l. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Sigla S.r.l. (di seguito "SIGLA"), al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello").

Ai fini della predisposizione del presente Modello, SIGLA ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto.

Attraverso tale Modello, unitamente al Codice Etico, SIGLA ha inteso introdurre un efficace strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e degli intermediari del credito¹ nonché di tutti gli altri soggetti che operano in nome e conto di SIGLA (clienti, fornitori, partners ecc.), affinché nell'espletamento delle proprie attività seguano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira SIGLA nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto e da salvaguardare la reputazione aziendale.

Da ultimo, in data 22 novembre 2023, il Modello è stato revisionato per andare incontro alle modifiche richieste dal D.lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dal Modello, il Consiglio di Amministrazione di SIGLA ha nominato un "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno" (di seguito "Organismo di Vigilanza"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 FINALITA' E PRINCIPI DEL MODELLO

Il Modello predisposto da SIGLA si fonda sull'implementazione di un sistema di procedure organizzative, operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi "sensibili" in quanto suscettibili di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - un insieme di strutture organizzative coerenti tese ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una

¹ Con il termine "intermediario del credito" si intende l'agente in attività finanziaria, l'intermediario finanziario o il mediatore creditizio di cui Sigla si avvale per l'offerta del prodotto di Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento. Il termine si estende a ed include anche tutti i dipendenti e collaboratori degli agenti, mediatori e intermediari finanziari di Sigla e a questi sottoposti.

giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;

- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza di quest'ultimo rispetto agli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIGLA, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali oltre a quelle previste dal Modello stesso per la violazione delle disposizioni in esso contenute, possibile fonte di responsabilità amministrativa anche per la stessa SIGLA;
- ribadire che SIGLA non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SIGLA intende attenersi.

2.3 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" relative al Codice Etico adottato da SIGLA, all'articolazione dei poteri ed al sistema delle deleghe vigente in SIGLA, al Sistema Disciplinare, nonché alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto che rilevano per SIGLA in relazione all'attività svolta dalla società.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione in principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del decreto – potrà rendere necessario l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad operare simili aggiornamenti delle singole "Parti Speciali" e simili integrazioni del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

2.4 DESTINATARI

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai seguenti soggetti (di seguito i "Destinatari"):

- componenti degli organi sociali;
- tutto il personale di SIGLA, ivi compreso quello distaccato;
- l'intera rete di intermediazione del credito, quindi più specificatamente:
 - gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori nonché i loro dipendenti;
 - i mediatori, i loro collaboratori nonché i loro dipendenti;
 - gli intermediari finanziari, i loro collaboratori nonché i loro dipendenti

- qualunque altro soggetto, ivi compresi collaboratori e consulenti esterni, che in forza di rapporti contrattuali agiscano direttamente o indirettamente in nome e per conto di SIGLA.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, l'Organismo di Vigilanza – avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento – è stato individuato, nell'ambito di SIGLA, in un organo plurisoggettivo formato dal Responsabile dell'Internal Audit di SIGLA e da un membro del Collegio Sindacale, in quanto ritenuti soggetti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, competenza e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione ovvero monosoggettivo, qualora le circostanze lo giustificano, formato dal solo membro del Collegio Sindacale.

3.2 FUNZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati 231/01;
- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Sul piano operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato 231/01. Tutte le comunicazioni devono essere fatte esclusivamente per iscritto;
- effettuare periodicamente le verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati 231/01, ovvero coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):
 - per uno scambio di informazioni volto a tenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio reato e per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);

- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

L'Organismo nell'esecuzione delle proprie attività si avvale delle strutture della società e, qualora necessario, può attivare anche consulenze esterne ed effettuare le proprie autonome valutazioni, richiedendo tutte le necessarie informazioni direttamente ai soggetti destinatari, che dovranno fornire piena collaborazione.

Qualora dall'attività di verifica emerga:

- 1) che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti è carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione, provvedendo, a seconda dei casi e delle circostanze a:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- 2) la necessità di adeguamento degli stessi *standard* operativi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire il loro aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni sotto specificate.

Nel paragrafo a seguire si riporta uno schema riepilogativo delle modalità e periodicità degli interventi dell'Organismo di Vigilanza suddiviso per le diverse aree di rischio di SIGLA.

Sigla S.r.l. - Modello di organizzazione e gestione – D. LGS n. 231/01

Tipo di reato	Area coinvolta	Procedure interessate	Tipo di controllo	Periodicità
REATI CONTRO LA P.A.	Risorse Umane	Processo di gestione delle Risorse Umane	Verifica dell'esistenza di fondi pubblici finalizzati alla formazione del personale. Riscontro documentale.	Semestrale
			Verifica della gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti.	Semestrale
	Amministrazione	Processo di Formazione del Bilancio	Verifica a campione dei versamenti periodici IVA e del personale.	Semestrale
		Processo di Formazione del Bilancio	Verifica dell'invio entro i tempi previsti delle dichiarazioni dei redditi.	Annuale
	Tesoreria	Processo di gestione Operativa della Finanza – Sub processo Gestione Tesoreria	Verifica della presenza di finanziamenti concessi dalla P.A. e verifica della corrispondenza documentale (movimentazione conti correnti, ...).	Semestrale
	Affari Legali	Processo di gestione Aspetti Legali	Verifica di eventuali pendenze di natura civile, penale, amministrativo e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione. Nonché di ogni altra attività ispettiva condotta dalla P.A..	Semestrale
	Compliance	Processo Antiriciclaggio - Processo di Compliance	Acquisizione delle verifiche condotte periodicamente dalla funzione Compliance in merito alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo, e report della stessa funzione agli organi di Governance.	Semestrale
	Internal Audit	Processo di Internal Audit	Verifica del riepilogo delle comunicazioni ricevute dagli organismi di vigilanza e dell'eventuale risposta in merito da parte di SIGLA.	Semestrale
REATI SOCIETARI	Amministrazione	Processo di Formazione del Bilancio	Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche) - Verifica della pubblicazione del bilancio d'esercizio.	Annuale
	Affari Societari	Processo di Compliance	Verifica degli eventuali incarichi attribuiti a Società di consulenza esterne e verificarne l'approvazione da parte del CdA.	Annuale
	Affari Societari	Processo di Compliance	Verifica della presenza di eventuali operazioni societarie. Verificarne l'approvazione da parte degli Organi Sociali e l'eventuale recepimento in contabilità.	Annuale
	Compliance/Internal Audit	Processo di Compliance / Processo di Internal Audit	Verifica del riepilogo delle comunicazioni ricevute dagli organismi di vigilanza e dell'eventuale risposta in merito da parte di SIGLA.	Semestrale
	Compliance/Operations/CQS	Processo di Compliance / Processo di gestione del Credito	Verifica a campione di contratti di finanziamento e contratti CQS sottoscritti nel corso del periodo di riferimento della verifica. Verificare la corretta identificazione del cliente (veridicità e correttezza dei documenti raccolti, adeguata verifica, verifiche antiriciclaggio, ...) nel rispetto delle procedure aziendali. Verifica della contabilizzazione delle operazioni.	Semestrale
REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO	Compliance	Processo Antiriciclaggio - Processo di Compliance	Acquisizione delle verifiche condotte periodicamente dalla funzione Compliance in merito alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo, e report della stessa funzione agli organi di Governance.	Semestrale
REATI CONTRO LA PERSONA	Risorse Umane	Processo di gestione delle Risorse Umane	Verifica del continuo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Verifica dell'effettiva predisposizione e svolgimento di visite mediche Verifica di un piano per la sicurezza.	Annuale
			Verifica del processo di selezione del personale.	Semestrale
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Tesoreria	Processo di gestione Operativa della Finanza – Sub processo Gestione Tesoreria	Verifica della sottoscrizione di accordi con Banche. Verifica a campione nel periodo. Verifica dell'operazione in contabilità.	Annuale
	Operations/CQS	Processo di gestione del Credito	Verifica della sottoscrizione di accordi con Assicurazioni e ATC. Verifica a campione nel periodo.	Annuale
	Conformità rete	Processo di Gestione rete distributiva	Verifica della sottoscrizione di nuovi mandati con Agenti e nuovi accordi con Intermediari Finanziari.	Semestrale
	Compliance	Processo Antiriciclaggio - Processo di Compliance	Verifica a campione di contratti di finanziamento e contratti CQS sottoscritti nel corso del periodo di riferimento della verifica. Verificare la corretta identificazione del cliente (veridicità e correttezza dei documenti raccolti, adeguata verifica, verifiche antiriciclaggio, ...) nel rispetto delle procedure aziendali.	Semestrale
REATI AMBIENTALI	Risorse Umane	Processo di gestione delle Risorse Umane	Formazione prezzi e tassi - verifica a campione degli stessi.	Semestrale
			Verifica della gestione dei rifiuti tramite società esterne competenti. Verifica di nuovi accordi sottoscritti nel periodo. Verifica della fatturazione periodica, della relativa contabilizzazione e pagamento.	Semestrale

3.3 VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV verificherà l'effettività del Modello attraverso controlli periodici definiti secondo uno specifico piano di attività sottoposto annualmente all'attenzione degli organi collegiali. Oltre a quanto pianificato, provvederà a svolgere tutte le ulteriori verifiche che reputerà necessarie anche a seguito dell'insorgere di eventi considerati rischiosi e/o della ricezione di segnalazioni di comportamenti non conformi al Modello da parte di personale SIGLA (rif. Paragrafo 3.5). La rendicontazione delle verifiche svolte è riportata tramite apposita reportistica agli organi societari.

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte di SIGLA.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi interessati, qualora scaturissero aspetti suscettibili di un loro miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il codice etico e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda nonché il Consiglio di Amministrazione.

3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di cause/disfunzioni tali da rendere possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmesse da parte delle funzioni aziendali di volta in volta interessate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili.

In particolare, vanno trasmesse all'Organismo di Vigilanza adeguate informative su:

- 1) le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello dalle quali emergono criticità;
- 2) le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- 3) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01, che coinvolgano la società e i soggetti destinatari del presente Modello;
- 4) le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- 5) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- 6) le relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01;
- 7) le notizie, nell'ambito dei procedimenti disciplinari per fattispecie rilevanti ai fini delle ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- 8) i prospetti riepilogativi degli appalti più rilevanti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- 9) le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- 10) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- 11) le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- 12) i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- 13) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società.

In linea con le norme esistenti in altri Paesi della Comunità Europea, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), che interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Tale norma mira a incentivare la concreta collaborazione dei lavoratori allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno degli enti, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di tutela e sicurezza gli eventuali illeciti di cui dovessero venire a conoscenza.

La normativa è stata integrata dal D.lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di *whistleblowing*, ossia di segnalazione degli illeciti, con lo scopo di disciplinare la protezione delle persone che

segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante di denunciare l'asserita violazione all'ANAC, che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- la competenza dell'Autorità giudiziaria relativamente alla dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, e/o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La protezione dalle ritorsioni si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sigla S.r.l., nell'ottica di poter dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, così come confermato dal D.lgs. n. 24/2023, mette a disposizione dei segnalanti una sezione del Portale Aziendale attraverso cui effettuare le segnalazioni - **"Portale Whistleblowing"** cd. interne.

Il canale di comunicazione è realizzato per mezzo dell'implementazione nella piattaforma WB-ORG di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., basato su software Open Source GlobalLeaks www.globaleaks.org, idoneo a garantire, con rigide modalità tecnico-informatiche, la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

In alternativa a tale modalità, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso l'indirizzo di posta elettronica **odv@siglafinanziamenti.it**, o mediante canale postale tradizionale a **SIGLA Srl – ORGANISMO DI VIGILANZA - Via Cesare Battisti, 5/a – 31015 Conegliano (Treviso) - Italia**

L'informativa dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni adeguate a identificare i termini della violazione al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente nelle attività di indagine.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto le proprie valutazioni in merito anche in caso di decisione di non procedere.

I canali informativi e le modalità di comunicazione atti a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento da parte di Sigla di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza, nonché alla repressioni degli illeciti così come disciplinati dal Dlgs. 24/2023, art. 1 e nel Dlgs 24/2023, sono disciplinati puntualmente dalla **Procedura di Whistleblowing** contenuta nel presente documento a pag. 62, cui dovranno attenersi i destinatari del presente Modello e del Codice Etico.

Tale procedura è volta alla gestione delle procedure di segnalazioni cd. "interne" affinché sia garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, dei facilitatori e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede; tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione; assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI INTERMEDIARI

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001. Tale conoscenza implica che venga fornito un quadro esaustivo della normativa stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basano il Modello e il Codice Etico.

Tutti i dipendenti e gli intermediari del credito (agenti, mediatori, intermediari finanziari) ivi inclusi i loro collaboratori e dipendenti, sono pertanto tenuti a conoscere, osservare e rispettare tali contenuti e principi contribuendo alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV stabilisce le modalità di comunicazione e formazione per i dipendenti e gli intermediari del credito.

La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

4.2 PERSONALE DIPENDENTE

La formazione del personale dipendente dell'ente deve avvenire periodicamente tramite corsi dedicati e la compilazione di questionari online obbligatori e correntemente tramite comunicazioni Email, l'accesso al materiale in consultazione pubblicato sulla intranet aziendale.

4.3 INTERMEDIARI DEL CREDITO

La formazione degli intermediari del credito (agenti, mediatori, intermediari finanziari) ivi inclusi i loro collaboratori e dipendenti deve avvenire tramite aggiornamenti continui attraverso comunicazioni Email, accesso al materiale in consultazione tramite intranet aziendale e controllo delle informazioni acquisite tramite questionari online obbligatori.

4.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Dovranno essere forniti ai soggetti esterni a SIGLA (consulenti e *partners*), che in forza di rapporti contrattuali agiscano direttamente o indirettamente in nome e per conto di questa, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello, inserendo allo scopo i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo.

5. CODICE ETICO E MODELLO

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari ed integrati di cui:

- 1) il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da SIGLA per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui SIGLA intende uniformarsi;
- 2) il Modello risponde invece più specificatamente alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso.

Il Codice Etico, unitamente al sistema dei controlli interni, all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe, adottato in coerenza con la struttura organizzativa della società e al sistema disciplinare, concorrono a comporre gli strumenti aziendali presupposto del presente Modello e ne garantiscono il funzionamento.

5.1 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, adottato dalla Società per la prima volta in data 22 dicembre 2005 e oggetto di successivi aggiornamenti, definisce i Principi Etici di riferimento e le linee guida comportamentali a cui devono ispirarsi sia i dipendenti, gli intermediari del credito, sia i terzi che hanno dei rapporti con la Società (es. clienti, fornitori, professionisti, agenti, mediatori, intermediari finanziari ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, etc). Tale documento ha peraltro una portata più ampia in quanto dovrebbe costituire valido elemento dell'ambiente generale di controllo della Società al quale poter agevolmente ricondurre le iniziative presenti e future che mirino ad un miglioramento del sistema di controllo interno.

La Società mette sempre a disposizione per la consultazione da parte di tutti i destinatari il Codice Etico.

5.2 GLI STRUMENTI AZIENDALI A SUPPORTO DEL MODELLO

5.2.1 Il sistema dei controlli interni

Il sistema di controllo interno della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure (manuali ed informatiche) e delle strutture organizzative di cui la Società è dotata e che coinvolgono tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società stessa. Punti cardine del sistema di controllo interno della Società sono:

- l'adozione di un Codice Etico con l'obiettivo di fissare i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro (amministratori, sindaci, fornitori e partner, ecc.) che cooperano al perseguimento dei fini societari;
- l'adozione di un modello di identificazione, analisi e gestione dei rischi aziendali che consente di individuare i processi critici aziendali e valutare costantemente l'adeguatezza del disegno dei controlli;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni e dei ruoli incompatibili, attuato attraverso una adeguata articolazione delle strutture organizzative che eviti sovrapposizioni funzionali;
- un sistema di procure e deleghe operative coerente con il sistema organizzativo aziendale e assegnate tenuto conto della natura, delle dimensioni e dei rischi delle singole categorie di operazioni;
- un sistema strutturato di processi operativi e regolamenti definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- la previsione di protocolli di sicurezza al fine di garantire un'adeguata protezione dei beni dell'organizzazione ed un accesso ai dati secondo quanto necessario per svolgere le attività assegnate;
- l'attività di formazione e comunicazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e dei punti cardine del sistema di controllo interno e delle procedure organizzative istituite.

Il sistema dei controlli è strutturato in modo da assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- attendibilità dell'informativa prodotta (reporting) sia ai fini esterni sia ai fini interni per supportare le decisioni aziendali;
- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- conformità alle leggi, ai regolamenti applicabili e alla normativa di vigilanza (Compliance).

Nella costruzione del proprio sistema di controllo, la Società ha dato una posizione di rilievo alla cultura del controllo coinvolgendo tutta l'organizzazione aziendale nello sviluppo e nell'applicazione di metodi per misurare, comunicare e gestire i rischi. In particolare, il modello adottato è costruito in modo da:

- identificare un ambiente di controllo (control environment) inteso come l'insieme dei fattori (corporate governance, politiche di gestione del personale, codici di comportamento, etc.) in grado di influenzare in misura significativa la sensibilità del personale alle esigenze di controllo;
- prevedere azioni di identificazione e valutazione dei rischi (risk assessment), adeguatamente documentati e classificati in base alla loro rilevanza;
- prevedere attività di mitigazione (mitigation activities) rappresentate dalle politiche e dalle procedure adottate per mitigare i rischi identificati che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- identificare un sistema informativo e dei flussi di comunicazione (information & communication) volti a garantire lo scambio di informazioni rilevanti tra il vertice aziendale e le unità operative (e viceversa);
- prevedere azioni di monitoraggio e controllo (monitoring) per verificare l'efficacia del disegno e il corretto funzionamento del controllo interno.

L'attività di controllo è quindi l'insieme delle attività svolte al fine di ridurre il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi identificati e coinvolge tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori della Società secondo diversi livelli di controllo. Gli obiettivi affidati al sistema di controllo interno sono:

- monitorare l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni aziendali e, in generale, verificare e monitorare la correttezza e l'affidabilità della gestione societaria ed imprenditoriale della Società, attraverso un sistema organico di procedure e di attività di controllo anche preventive;
- assicurare e verificare la qualità e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali e, in generale, dell'informazione finanziaria, anche attraverso la verifica dei processi di registrazione degli stessi e di scambio dei flussi informativi;
- assicurare e monitorare il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico di Sigla S.r.l. e, in generale, delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- assicurare la salvaguardia dell'integrità aziendale;
- approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione;
- approntare specifici presidi organizzativi e di controllo sui rischi di credito e operativi identificati;
- approntare specifici presidi organizzativi e di controllo per la prevenzione di fenomeno di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo, verifica periodicamente l'adeguatezza, l'effettivo funzionamento e la coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

L'attività di controllo è realizzata all'interno della Società istituendo ai diversi livelli organizzativi controlli specifici e controlli pervasivi, come di seguito definiti.

I controlli specifici sono effettuati nel corso dello svolgimento delle attività operative al fine di prevenire, individuare e correggere errori o frodi e consistono tipicamente in verifiche sulla base della documentazione di supporto della corretta rilevazione contabile, rilascio di autorizzazioni, riconciliazioni di informazioni interne o esterne, verifiche di coerenza, etc. Sono quindi parte integrante dei flussi procedurali e sono eseguiti sistematicamente dagli operatori o dai responsabili delle varie Unità Organizzative o dei vari processi aziendali che pongono in essere le attività di controllo sia con attività manuali sia mediante il supporto di presidi di controllo automatizzati (insite nelle procedure informatiche in uso).

I controlli pervasivi riguardano gli elementi strutturali del sistema di controllo finalizzati a stabilire un contesto generale volto ad assicurare che le attività di processo siano eseguite e controllate in accordo con gli obiettivi definiti dal management. Essi possono essere comuni a più processi nell'ambito dell'organizzazione aziendale oppure essere riferiti specificamente ad uno di essi. In tale ambito, le principali tipologie di controlli pervasivi posti in essere riguardano:

- la coerenza fra le responsabilità organizzative ed i poteri/compiti formalizzati;
- la separazione tra il soggetto che autorizza le attività, quello che le svolge e colui che le controlla.
- i controlli generali sui sistemi informatici finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio di un loro non corretto funzionamento.

Al fine di verificare in modo continuativo che il sistema di controllo sia correttamente disegnato e operativo, la Società ha previsto due differenti livelli di controllo: il monitoraggio di linea ed il monitoraggio indipendente.

Il monitoraggio di linea è l'insieme dei controlli specifici ed ha come obiettivo la verifica dell'operatività aziendale, onde accertarsi che i controlli disegnati dal management per ridurre i rischi identificati a un livello accettabile siano operativi ed efficaci. Con riferimento ai controlli specifici istituiti sui processi, il monitoraggio è svolto a valle del completamento delle attività oggetto di esame (controlli ex-post) secondo una periodicità definita che consenta di assicurare che il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema avvenga secondo una frequenza adeguata al rischio gestito e tenuto conto delle modalità con cui sono eseguiti i controlli specifici. Per questa sua caratteristica, il monitoraggio di linea è di norma attribuito al responsabile dell'unità organizzativa gestore del processo o del segmento di processo sul quale risiede il rischio e la relativa attività di controllo.

Il monitoraggio indipendente è svolto dalle funzioni di Monitoraggio Credito e Risk Management, di Compliance, Legale, Affari Societari e Conformità rete e clienti e di Internal Audit. L'ambito e la frequenza del monitoraggio indipendente sono valutati in funzione dei rischi esistenti sul processo.

L'impiego equilibrato di entrambe le modalità di verifica, realizzate da soggetti differenti e con diverse modalità attuative, assicura l'efficacia del sistema di controllo interno nel tempo.

5.2.2 L'articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

Il sistema dei poteri e delle deleghe di SIGLA è stato concepito al fine di dotare la società di un sistema di governance corretto, efficace e coerente con il sistema organizzativo-funzionale proprio della società.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce i poteri all'Amministratore Delegato che sua volta è autorizzato a subdelegare alcuni dei compiti a lui attribuiti ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge e forniti di adeguate capacità ed esperienza.

A seconda dello strumento utilizzato dall'Amministratore Delegato per la traslazione dei poteri, questi ultimi potranno essere procure o deleghe, in ragione del loro contenuto e della loro rilevanza ai fini dei rapporti con i terzi: delle procure è data di norma pubblicità tramite deposito nel Registro Imprese mentre le deleghe sono atti interni all'organizzazione rese operative tramite comunicazione scritta dei soggetti interessati.

Al fine del rafforzamento del sistema di controlli interno SIGLA di norma conferisce procure con firme abbinata. La Società ha inoltre previsto che le funzioni aziendali interessate siano informate via email dall'Ufficio Affari Legali e Societari, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Tale comunicazione potrà essere rivolta anche a soggetti terzi (fornitori, intermediari del credito, ...) qualora si tratti di procure soggette a pubblicità richieste per l'esecuzione dei rapporti con detti soggetti.

L'Organismo di Vigilanza monitora la coerenza del sistema delle deleghe con la struttura aziendale e la mansione/ruolo/funzione del soggetto delegato. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione semestralmente.

5.2.3 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa e i livelli gerarchici di SIGLA trovano la loro formalizzazione nei seguenti documenti:

- Organigramma aziendale: esplicita le responsabilità organizzative (di funzionamento ovvero coordinamento) affidate alle varie unità organizzative/operative;
- Funzionigramma: avente lo scopo di delineare gli ambiti di competenza di ciascuna responsabilità funzionale, ed il relativo ambito dei processi e dell'insieme delle procedure di ogni singola Direzione ed unità organizzativa.

Al fine di garantire la coerenza tra la struttura organizzativa e l'attività aziendale, le procedure e la relativa documentazione sono oggetto di un costante aggiornamento in funzione dei cambiamenti intervenuti nell'operatività aziendale e in attuazione delle vigenti disposizioni normative.

5.2.4 Il sistema disciplinare

Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs.231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione di SIGLA (Modello) è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali da parte di tutti i destinatari del Modello prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati, si specifica che esse rientrano tra quelle previste dalle "Norme Disciplinari" aziendali, nel rispetto delle procedure previste dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il presente Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione Risorse Umane.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni mediante affissione nelle bacheche aziendali del "Sistema Disciplinare" e l'inserimento dello stesso nelle "Norme Disciplinari".

Misure nei confronti dei dipendenti

In caso di violazione, da parte di dipendenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria di appartenenza.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Misure nei confronti di Consulenti e Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle Regole di Comportamento di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che provvederanno in tal caso la risoluzione per fatto e colpa dell'interessato, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

Misure nei confronti degli intermediari del credito

Ogni violazione da parte degli intermediari del credito (agenti, mediatori, intermediari finanziari) e loro collaboratori e dipendenti delle regole di comportamento di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che potranno includere la risoluzione per fatto e colpa dell'interessato, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

Nello specifico, in ottemperanza a quanto espressamente previsto anche nel contratto di agenzia, la rete di SIGLA si impegna all'osservanza di tutte le prescrizioni previste nel contratto stesso, comprese le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo forniti dalla Preponente (documentazione sempre disponibile sul Front End), e ad assicurarne il rispetto da parte dei suoi dipendenti/collaboratori e/o soci. L'eventuale violazione da parte degli stessi di tali obblighi sarà motivo di risoluzione del contratto per giusta causa.

PARTE SPECIALE – I REATI

Composizione della Parte Speciale

La presente Sezione “Parte Speciale” individua le diverse tipologie di reato su cui l’OdV di SIGLA pone la propria attenzione per quanto concerne i controlli su aree e attività nell’ambito delle quali sussiste il rischio di commissione di tali reati (i “Processi Sensibili” e le “Operazioni Sensibili”).

Nell’ambito di ciascuna tipologia vengono indicati:

- descrizione delle fattispecie di reato che vi rientrano;
- ambito di loro applicazione: identificazione dei Processi Sensibili all’interno della struttura aziendale e controlli posti in essere dalla Società;
- controlli posti in essere dall’OdV.

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati qui considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) identificare le procedure che gli Organi Sociali, i dipendenti, i consulenti, i partners e gli intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediari finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori di SIGLA sono tenuti a considerare come riferimento ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Per quanto concerne la precedente lettera a), ciascuna parte rinvia ai documenti di volta in volta aggiornati e opportunamente diffusi ai rispettivi destinatari, che descrivono le procedure relative a quelle che vengono considerate le aree operative di SIGLA maggiormente a rischio per la commissione dei reati descritti.

Regole Generali: il Sistema delle regole

Tutte le Operazioni Sensibili connesse al rischio dei reati di seguito indicati, devono essere svolte dai soggetti coinvolti nel rispetto:

- delle leggi italiane ed europee vigenti;
- delle norme del Codice Etico;
- dei principi generali e delle politiche strategiche della Società contenute nella documentazione inerente alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di SIGLA, e del sistema di controllo della gestione;
- delle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito gli strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) devono essere improntati alla delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri, delle linee di riporto e dei flussi informativi all'interno della Società.

Inoltre, le procedure interne devono caratterizzarsi per i seguenti elementi:

- l'individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto promotore (impulso decisionale), del soggetto esecutore e formalizzatore, e del soggetto che ha il compito di controllo;
- un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- l'esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali basati su livelli di performance non coerenti con i dati previsionali elaborati dalla Società e approvati dagli organi competenti.

Regole Generali: il sistema delle regole e delle procure

La definizione delle deleghe² e delle procure³ diventa un elemento fondamentale per lo svolgimento degli incarichi in capo alle diverse funzioni aziendali. Deleghe e procure devono mantenere un'estensione adeguata e coerente con i compiti e le attribuzioni del titolare della funzione stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- in base alle diverse funzioni aziendali tutti coloro (compresi anche i dipendenti, i consulenti, i partners, gli intermediari del credito o gli Organi Sociali di altre società del Gruppo) che intrattengano per conto di SIGLA rapporti con soggetti terzi per la gestione di determinate attività devono essere dotati di delega formale e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa area di responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza e, se del caso, i limiti di spesa (per oggetto e importo), richiamando al rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;

² Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

³ Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Regole Generali: Principi di comportamento

È posto divieto agli Organi Sociali, ai dipendenti, ai consulenti e agli intermediari del credito di SIGLA di adottare comportamenti collaborativi con o promuovere comportamenti di terzi che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato individuate tra quelle considerate nel presente modello.

È previsto un obbligo informativo a carico dei soggetti sopra indicati nei confronti dei diversi interlocutori aziendali, in particolare essi devono:

- mantenere, in tutte le attività svolte, da parte di Organi Sociali, dipendenti, consulenti e intermediari del credito un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire agli interlocutori aziendali (*stakeholders*) un quadro informativo veritiero e trasparente in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e tutela del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno previsto dalla legge sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, senza porre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LORO ESPLICAZIONE

Il presente paragrafo fa riferimento ai reati contro la P.A. in quanto accomunati dall'identità del bene giuridico tutelato della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. In considerazione delle peculiarità dell'attività di SIGLA, sono di seguito riportati sinteticamente i reati di cui trattasi (paragrafo 1.1.1 declinazione dei reati nei rapporti con la PA – parte generale) e di seguito indicati i termini in cui tale tipologia di reati può

declinarsi nell'operatività della società (paragrafo 1.1.2 declinazione dei reati nei rapporti con la PA – specificità per la società).

1.1.1 DECLINAZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. – PARTE GENERALE

D.1.1 - ART. 24 D.lgs. 231/2001

L'art. 24 è rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*"

Qui di seguito si illustrano sinteticamente gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Truffa aggravata (art.640 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, in generale, in tutti i casi in cui la truffa sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

D.1.2 - ART. 24 bis D.Lgs 231/2001

L'art. 24 bis del Decreto è rubricato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*"

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

Qui di seguito vengono riportati i reati che vengono in rilievo:

- Falsità in Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica (art. 640 quinquies c.p.);
- Ostacolo alle procedure in tema di definizione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cybernetica” (art.1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

In considerazione delle caratteristiche del business in cui opera, SIGLA può avvalersi per la propria attività dell’uso di banche date e dati informatici.

Al fine di assicurare un utilizzo lecito di tali informazioni nel rispetto della normativa vigente SIGLA applica i seguenti principi generali atti a impedire di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24 – bis del Decreto 231. In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, finalizzate all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
 - porre in essere azioni miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
 - utilizzare o installare, per le finalità SIGLA, programmi diversi da quelli autorizzati dalla società;
 - aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server...);
 - rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
 - detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
 - entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato.

È pertanto richiesto a tutti i partner, dipendenti, intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediari finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, di assicurare l’adozione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di garantire un trattamento lecito dei dati.

Eventuali segnalazioni di situazioni anomale che potrebbero emergere dall'applicazione della normativa prevista dal presente paragrafo dovranno essere, tempestivamente, comunicate all'Organismo di Vigilanza.

D.1.3 ART. 25 D.lgs. 231/2001

L'art. 25 del Decreto è così rubricato: "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*".

L'elemento comune alle diverse fattispecie del reato di corruzione consiste nell'esistenza di un accordo tra corrotto e corruttore finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione:

Concussione (art.317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua protezione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/01.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua protezione, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt.318-319-320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà esplicarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri.

Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un fatto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

D.1.4 ART. 25 *decies* D.lgs. 231/2001

L'art. 25 *decies* del Decreto è rubricato: "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*".

L'articolo fa riferimento alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui con violenza o minaccia o con offerta di denaro si induca taluno a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci avanti ad una autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

1.1.2 DECLINAZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. – SPECIFICITA' PER LA SOCIETA'

Il Decreto individua un primo gruppo di reati oggetto di possibile commissione da parte delle persone giuridiche, a danno della pubblica amministrazione.

Per SIGLA, quale Intermediario Finanziario, sono individuabili delle attività maggiormente "sensibili", ovvero nello svolgimento delle quali ricorre il rischio di verifica dei reati previsti dal Decreto, alla luce della peculiarità delle stesse.

Del rischio connesso alle suddette attività occorre tener conto non solo in relazione ai dipendenti di SIGLA, bensì anche, e soprattutto, con riferimento ai soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti contrattuali (a mero titolo di esempio agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari che svolgono per SIGLA funzioni di intermediari del credito, consulenti, collaboratori e in generale ogni partner commerciale).

Proprio questi soggetti, infatti, hanno una maggiore probabilità di incorrere nella commissione dei reati oggetto della presente analisi, svolgendo attività oggetto di apposito mandato da parte di SIGLA sul territorio nazionale, ed entrando quindi concretamente in contatto anche con le Pubbliche Amministrazioni, coinvolte, in qualità di debitori ceduti, nell'ambito dei contratti di finanziamento con la clientela.

Tenendo presente la necessità di valutare il concreto rischio di verifica di reati 231/2001, nonché di individuare specifici protocolli che consentano la concreta prevenzione degli stessi, con riferimento alle particolarità dell'attività di concessione di credito, l'analisi dei processi aziendali di SIGLA Srl ha consentito di individuare le attività sensibili, e dunque ritenute maggiormente a rischio, nell'ambito delle quali potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato sopra richiamate.

In particolare, con riferimento alle suddette fattispecie di reato, le attività nel cui ambito le stesse potrebbero trovare effettiva realizzazione sono:

- attività di negoziazione, stipulazione e successiva esecuzione di convenzioni con Soggetti Pubblici volte a regolare la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate da dipendenti dello Stato in relazione a contratti di finanziamento concessi da SIGLA; un tanto, soprattutto con riferimento agli oneri amministrativi individuati a carico dell'istituto finanziatore, nonché con riferimento alle condizioni economiche garantite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione coinvolta (si pensi ad esempio ai tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento e concordati nella convenzione tra le parti);
- gestione di rapporti con soggetti pubblici (a mero titolo di esempio Banca d'Italia in qualità di Autorità di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, UIF, la Consob, l'Autorità Garante per la Consulenza e il Mercato, Ivass, ecc..) che operano quali pubbliche autorità con riferimento al singolo settore di competenza e con le quali, nello svolgimento della propria attività, SIGLA entra costantemente in contatto; si pensi solo all'attività ispettiva che l'Autorità di Vigilanza può svolgere, in ogni momento, nei confronti di SIGLA, ovvero all'attività di segnalazione nei confronti di Ivass in occasione della conclusione di mandati con Intermediari del Credito abilitati alla vendita del prodotto assicurativo;
- attività ordinaria di istruttoria/perfezionamento delle pratiche di finanziamento che, in fase di perfezionamento, fa sì che gli Intermediari del Credito, oltre che i dipendenti di SIGLA, entrino in contatto diretto con dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in qualità di debitore ceduto; si pensi, ad esempio, alle attività di richiesta/ritiro della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, di notifica del contratto di finanziamento nelle forme della cessione del quinto dello stipendio, di sollecito dell'emissione dell'atto di benessere, di verifica di effettiva messa in quota della rata mensile del finanziamento, ecc..;
- rapporti con autorità inquirenti (ad esempio Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc..) che spesso si rivolgono a SIGLA al fine di ottenere informazioni in merito allo svolgimento di un determinato rapporto di finanziamento, ad esempio laddove risultino in corso procedimenti penali a carico del singolo cliente.

A fronte di quanto premesso, è evidente che in considerazione del modello di business di SIGLA, e con espresso riferimento alla condotta dei propri dipendenti e della propria rete di intermediari del credito, rileva soprattutto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ovvero in relazione alle finalità consentite dalla legge (si pensi all'ipotesi della stipulazione di convenzioni per la concessione di delegazioni convenzionali di pagamento a dipendenti pubblici, sopra richiamata).

Per quanto attiene ai requisiti vengono in rilievo gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: ogni comportamento fraudolento è caratterizzato dal dolo generico finalizzato all'indebita percezione ovvero all'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie nell'ambito dello svolgimento delle attività finanziarie esercitate da SIGLA.

È necessario il conseguimento di un ingiusto profitto, inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore del soggetto attivo del reato. Obiettivi finalizzati alla percezione del suddetto indebito profitto sono, evidentemente, più facilmente ravvisabili avendo riguardo alle specifiche attività svolte dall'intermediario del credito (sia esso agente in attività finanziaria, mediatore creditizio ovvero intermediario finanziario con contratto di collaborazione conferito da SIGLA) nonché dai dipendenti e collaboratori dello stesso.

Con l'obiettivo di configurare le attività maggiormente sensibili e rischiose tra quelle svolte da SIGLA, al fine di garantire un sistema di controllo e prevenzione il più adeguato possibile per evitare l'integrazione delle singole fattispecie di reato, va considerato il fatto che la remunerazione dell'attività svolta dagli intermediari del credito è subordinata all'effettivo perfezionamento della singola pratica di finanziamento, con la conseguenza che risulta necessario considerare il rischio connesso a possibili comportamenti volti, ad esempio, a garantire il perfezionamento della singola pratica, ovvero, ad ottenerlo in tempi ridotti. Al riguardo, integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico, procuratosi dall'autore del reato.

Si precisa, infine, che sempre con riferimento alle fattispecie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, che il presente Modello fa riferimento sia a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 come sopra esposto, che alla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante le "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

1.2 AMBITI DI APPLICAZIONE PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria reati contro la pubblica amministrazione applicabili alla realtà di SIGLA.

Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati contro la P.A.

Per ciascun processo sono stati declinati specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

Con riferimento ai rapporti con la P.A., va fatto riferimento altresì a quanto meglio esplicitato all'interno del paragrafo 1.1.2 relativo alla declinazione dei reati nei rapporti con la P.A. ritenuti applicabili alla società.

Di seguito si riportano i processi interessati.

D 2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

- 1) Investimenti per la formazione finanziata del personale, ed in genere, ogni attività che preveda l'erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettivo utilizzo secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento dei fondi ottenuti. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni rese a tal fine, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni. In merito, coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività, come in precedenza descritte, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e in particolare i processi interessati sono:

- Processo Gestione Risorse Umane
- Processo Gestione Funding e Tesoreria

2) Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrari in cui sia parte la Pubblica Amministrazione.

Le attività relative al contenzioso sono effettuate sotto il presidio delle strutture competenti in materia e con il supporto dei professionisti esterni incaricati da SIGLA.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità Rete e Clienti e i processi interessati sono:

- Processi Contabilità Generale e Formazione del Bilancio
- Processo Gestione Affari Legali

3) Gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

4) Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008 ss.mm.ii) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti.

Alle ispezioni delle autorità giudiziarie, tributarie e amministrative e in generale alla gestione dei rapporti con dette autorità (punto 3 e 4) (es. relative al D.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare per conto di SIGLA i soggetti a ciò espressamente delegati. In ogni caso chiunque riceva notizia dell'avvio (ad esempio dell'ispezione/accertamento) deve darne tempestivo avviso alla Direzione Generale/Amministratore Delegato o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'Organismo di Vigilanza. Di tutto il procedimento relativo ad eventuali ispezioni/accertamenti devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

La Direzione principalmente coinvolta nella materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e i processi interessati sono:

- Processo Gestione Risorse Umane
- Processi Contabilità Generale e Formazione del Bilancio

5) Gestione dei rapporti con la Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambio ed altre Autorità in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Si premette che la Società nell'ambito delle sue attività non effettua pagamenti in contanti.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità Rete e Clienti, il processo interessato è:

- Manuale Antiriciclaggio e Regolamento Antiriciclaggio

- 6) Vendita di spazi pubblicitari alla P.A., ed in genere negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici.
- 7) Rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.).

I contratti tra SIGLA e gli Enti Previdenziali e la P.A. che abbiano, anche potenzialmente, impatto sui processi sensibili relativi alle attività sopra indicate (punti 6 e 7) devono essere fatti per iscritto e contenere tutte le condizioni e termini nonché clausole standard, definite di comune accordo dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione legale della Società al fine di garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti, i processi interessati sono:

- Processo Gestione Risorse Umane
- Processi Contabilità Generale e Formazione del Bilancio
- Processo Gestione Affari Legali

- 8) Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative.

Agli componenti gli Organi Sociali, dipendenti, consulenti, partners e intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediario finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di SIGLA deve essere formalmente conferito specifico potere in tal senso dalla Società, tramite un'apposita delega scritta formalizzata dal soggetto competente come individuato dalle disposizioni organizzative se interno ovvero dal contratto di servizio o di consulenza o di partnership in caso di soggetti esterni destinatari del Modello. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti una specifica procura scritta.

Anche in tale caso, si fa comunque riferimento a quanto meglio esplicitato all'interno del paragrafo 1.1.2 relativo alla declinazione dei reati nei rapporti con la PA specificatamente applicabili alla società.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti.

1.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

È altresì compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
 - l'adozione di procedure organizzative nel rispetto e definizione della formazione del personale;
 - procedure inerenti e contenenti i comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili, indirizzando se del caso ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle Direzioni interessate;tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con consulenti, partners e intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediario finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per SIGLA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partners, di consulenti o intermediari del credito qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in SIGLA, al fine di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

2.1 FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI (ART.25 TER, ART. 25 SEXIES, ART 25 QUINQUEDIECIES DEL D.LGS. 231/01)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e tributari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie.

E.1.1 ART. 25 ter D.Lgs 231/2001

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Falso prospetto (art.2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti ricinti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art.2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (art.2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Formazione fittizia di capitale (art.2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori ei casi di legittima riduzione del capitale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art.2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Ricettazione (art. 648 CP)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro proveniente da un qualsiasi delitto.

Riciclaggio (art.648/bis CP)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sostituisca o trasferisca denaro proveniente da delitto non colposo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP)

Tale reato si configura nel caso in cui la società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro proveniente da delitto.

Si precisa che con specifico riferimento alle fattispecie di reati di falso in bilancio, il presente Modello fa riferimento sia a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 come sopra esposto, che alla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante le "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

E.1.2 ART. 25 sexies D.lgs 231/2001

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale reato si configura nel caso in cui la società, servendosi della conoscenza (da parte di soggetto apicale, sottoposto o terzo) di informazioni privilegiate, acquisti, venda o compia altre operazioni, su strumenti finanziari

utilizzando le suddette informazioni o comunicando le stesse ad altri soggetti inducendo al compimento di taluna delle descritte operazioni.

E.1.3 ART. 25 quinquiesdieces D.Lgs 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si realizza qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Tale reato si configura qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il reato non sussiste quando:

- a) l'imposta evasa non è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, non è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura qualora al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica una sanzione ridotta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si realizza qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, si occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie si realizza qualora al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, qualcuno aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, si indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Tali fattispecie si realizzano qualora, rispettivamente:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non sia presentato, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non siano versate le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

2.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati societari applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all’interno dei reati societari e tributari.

Per ciascun processo sono stati, quindi, individuati specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

E2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

1) Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche).

Al fine di una corretta, trasparente e completa comunicazione dei dati societari, nella redazione di documenti quali il bilancio d’esercizio e relazione sulla gestione, SIGLA deve rispettare specifiche procedure aziendali. Tali procedure definiscono i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale è preposta a fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. Sono inoltre state individuate le funzioni deputate alla fornitura e gestione dei dati, i supporti informatici da utilizzare e le figure di controllo a cui è deputata la verifica dei dati stessi. L’insieme delle informazioni fornite dalle diverse aree aziendali consentirà la corretta predisposizione dei documenti sopra descritti.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e in particolare il processo interessato:

- Processo Contabilità Generale e Formazione del Bilancio

2) Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIGLA.

I rapporti tra SIGLA e la società di revisione contabile devono essere improntati alla massima diligenza, trasparenza e collaborazione. Eventuali incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, solo previa verifica di compatibilità da parte della stessa società di revisione e sottoscrizione di un impegno alla riservatezza.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e in particolare il processo interessato è:

- Processo Contabilità Generale e Formazione del Bilancio

3) Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società (c.d. "price sensitive"). Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Le informazioni privilegiate (punto 3) tra cui quelle relative alle operazioni sul capitale sociale di SIGLA e delle società da essa direttamente controllate e ogni altra operazione straordinaria quale ad esempio la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni, devono rispettare le regole di Governance e le procedure aziendali all'uopo predisposte.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti. I processi interessati sono:

- Processi Contabilità Generale e Formazione del Bilancio
- Processo Gestione Compliance

4) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

La Società instaura e intrattiene rapporti a vari livelli con le Autorità di Vigilanza, osservando le disposizioni di legge, regolamentari e di normativa interna atte a garantire il puntuale adempimento delle comunicazioni periodiche previste, ad esempio, ai fini della vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nonché dell'antiriciclaggio e antiterrorismo.

Inoltre la Società definisce riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti, e la Funzione di Internal Audit. I principali processi interessati sono:

- Processi Contabilità Generale e Formazione del Bilancio
- Processo di Gestione delle Segnalazioni di Vigilanza

- Manuale Antiriciclaggio e Regolamento Antiriciclaggio
- Processo Gestione Compliance
- Processo Internal Audit

5) Con riferimento alla normativa antiriciclaggio si considera quale particolare area a rischio il flusso di approvvigionamento delle linee di credito della società e l'erogazione verso terzi consumatori dei finanziamenti dagli stessi richiesti.

Al fine di far fronte ai possibili rischi derivanti dalla circolazione di denaro, sia in termini di approvvigionamenti che in termini di erogazione di finanziamenti alla clientela, la Società provvede al costante monitoraggio delle operazioni effettuate nel rispetto delle procedure aziendali.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti, e la Direzione Prodotto, i processi interessati sono:

- Processo Gestione del Credito_Middle Office/Back Office;
- Processo Gestione Funding e Tesoreria;
- Manuale Antiriciclaggio e Regolamento Antiriciclaggio

6) In relazione ai reati tributari, si considerano quali particolari aree a rischio il versamento delle imposte dovute e la compilazione della parte C - Informazioni sul CE della Nota Integrativa relativa alle informazioni di dettaglio inerenti le imposte

Al fine di monitorare il corretto versamento delle imposte quali IVA e delle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta, l'Ufficio Amministrazione:

- verifica la correttezza formale delle fatture ricevute, con riferimento alla corretta applicazione della normativa IVA e del regime fiscale, avvalendosi anche del supporto del fiscalista esterno;
- si occupa di determinare l'ammontare da versare all'Erario sulla base delle operazioni del mese precedente, quali registrazione di fatture passive, emissioni di fatture attive, pagamenti a favore di agenti e professionisti, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dal sistema contabile;
- predisporre il modello F24 che trasmette all'Ufficio Tesoreria e verifica a posteriori il corretto caricamento del modello stesso.

Al fine di monitorare il corretto versamento dell'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale, l'Ufficio Amministrazione:

- accerta, sulla base dei dati contabili e delle informazioni reperite presso gli uffici competenti, il numero di atti oggetto di imposta di bollo prodotti in corso d'anno;
- con il supporto del fiscalista esterno, identifica la tariffa da applicare per ogni atto, compila il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate e lo trasmette utilizzando i canali telematici appositi;
- effettua i versamenti nei termini e per gli importi indicati dalla liquidazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di monitorare il corretto versamento delle imposte sui redditi, IRES e IRAP:

- il Responsabile amministrativo, con il supporto del fiscalista esterno, determina l'onere fiscale di competenza dell'esercizio secondo la normativa fiscale vigente in occasione della redazione del bilancio; il conteggio è poi sottoposto al controllo dei revisori contabili;
- il Responsabile amministrativo, con il supporto del fiscalista esterno, predispone le dichiarazioni fiscali e in questa occasione determina il saldo delle imposte IRES e IRAP, oltre che gli acconti da versare per l'anno successivo. La medesima dichiarazione è sottoposta al controllo da parte dei revisori contabili che la sottoscrivono in tempo utile per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- l'ufficio Amministrazione predispone gli F24 opportunamente compilati e li trasmette all'ufficio Tesoreria, verificando a posteriori il corretto caricamento.

I contributi sulle retribuzioni vengono gestiti direttamente dallo studio paghe, che dopo aver predisposto F24 procede anche al pagamento con diretto addebito su conto SIGLA. La relativa documentazione viene condivisa dall'Ufficio del Personale con la Tesoreria e l'Amministrazione.

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- c) vigilanza sulla autonomia operativa della società di revisione nello svolgimento del proprio compito;
- d) verifica dei flussi di approvvigionamento della provvista per l'attività sociale e della corretta allocazione dei finanziamenti erogati dalla società ai soggetti consentiti;
- e) verifica del corretto adempimento del modello F24 per i versamenti periodi IVA, le ritenute d'acconto per agenti e professionisti ed i contributi di personale dipendente e dirigente nei tempi stabiliti dalla normativa fiscale.
- f) verifica del corretto adempimento del Modello IRAP, Modello Redditi Società di Capitali e Modello 770.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

3.1 FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON FINALITA' DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 24 TER, ART.25 QUATER e ART.25 QUINTES DEL D.LGS.231/01)

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui agli artt. 24 ter, 25 quater e 25 quinquies del D.lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti, che destano allarme per la natura organizzata o di matrice politico-terrorista ovvero perché lesivi di fondamentali diritti umani.

F.1.1 ART. 24 ter D.Lgs 231/2001

L'art.24 ter del Decreto è così rubricato *"Delitti di criminalità organizzata"*

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di criminalità organizzata che risultano di interesse per la presente sezione.

Associazione di tipo mafioso (art.416 bis)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui più persone si riuniscono in associazioni di tipo mafioso volte all'ottenimento della forza di intimidazione e del vincolo dell'omertà la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni appalti ecc.

Scambio elettorale politico e mafioso (art.416 ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si miri all'ottenimento di promesse di voti elettorali in cambio dell'erogazione di denaro.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò in ragione delle finalità perseguite e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

F.1.2 ART. 25 – quater DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge n. 7/2003 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* ha inserito nel *corpus* del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle "quote", e per i casi più gravi sanzioni interdittive, sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le predette sanzioni trovano applicazione anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Sotto questo profilo, il catalogo dei Reati è dunque lasciato "aperto": non vi è, infatti, un'elencazione tassativa delle fattispecie, ma una previsione generica di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione citata.

La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270-bis c.p., che punisce: 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 2) la partecipazione a tali associazioni.

Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo cap. 3, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: i) della natura dolosa dei reati stessi; ii) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

F.1.3 ART. 25 – quinquies DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La Legge n. 228/2003 rubricata "Misure contro la tratta di persone", ha inserito nel *corpus* del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati "contro la personalità individuale".

Le fattispecie criminose che assumono rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001 e del Modello (essendo stato ritenuto non significativo il rischio di commissione degli altri reati astrattamente previsti dal Decreto) sono le seguenti:

Pornografia minorile (Art. 600 ter)

Il reato punisce la condotta di chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater)

Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies)

Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Per questa categoria di reati il rischio di coinvolgimento della Società va riconnesso all'ipotesi di concorso con l'autore materiale del reato da parte di uno dei soggetti destinatari del presente Modello, ad esempio attraverso il finanziamento in favore di soggetti che pongano in essere tali reati.

3.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON FINALITA' DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi

individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

F2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

1) Erogazioni di finanziamenti utilizzati dal soggetto finanziato per la commissione dei reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

I contratti, le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che consti l'erogazione di finanziamenti dovrà esplicitamente prevedere la specificazione dell'utilizzo che verrà fatto dei finanziamenti stessi da parte del soggetto finanziato, ferma restando la possibilità dell'utilizzo di presunzioni per i contratti di cessione del quinto e delega di pagamento.

A tal fine ciascun contratto di finanziamento dovrà prevedere l'introduzione di una dichiarazione, nella quale il soggetto finanziato dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che l'utilizzo della somma finanziata sarà finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri e della famiglia, estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, a norma dell'art. 18 D.lgs. 231/2007 (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*).

Gli obblighi previsti per l'adeguata verifica della clientela in particolare prevedono:

- identificazione del cliente e la verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità;
- ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo processo sono la Direzione Prodotto e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità Rete e Clienti, pertanto i processi interessati sono:

- Processo Gestione del Credito _Middle Office
- Processo Gestione Compliance
- Manuale Antiriciclaggio e Regolamento Antiriciclaggio
- Procedura Segnalazioni Operazioni Sospette

3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 FATTISPECIE DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART.25 SEPTIES DEL D.LGS.231/01)

Nel dettaglio si tratta dei reati di cui all' art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

L'art. 9 della Legge n. 3.8.2007 n. 123 ha inserito nel *corpus* del Decreto l'art. 25 *septies* a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di delitti di cui agli artt. 589 (Omicidio colposo) e 590, 3° comma (Lesioni personali colpose gravi o gravissime) del cp, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle "quote", e per i casi più gravi sanzioni interdittive.

Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo punto 5, questa categoria di reati non risulta avere significativa rilevanza in considerazione della specifica attività svolta dalla società che, non essendo manifatturiera e produttiva non presenta particolari rischi di infortunio sul luogo di lavoro.

4.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria reati contro la salute e sicurezza sul lavoro applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno di tali reati.

Per ciascun processo sono stati indicati specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

G2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

- 1) Rischio di danni fisici, soprattutto di tipo oculistico, derivanti dall'utilizzo continuativo di strumenti quali il Personal computers e soprattutto il videoterminale.

Risulta necessario al fine della tutela del lavoratore la tenuta e l'aggiornamento annuale o all'occorrenza del Documento di Valutazione dei Rischi redatto a cura del Responsabile delle Risorse Umane, ne consegue il sorgere della necessità di una costante formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi generali e specifici dell'ambiente di lavoro e di una periodica verifica dell'avvenuta certificazione della attitudine al lavoro a cura del Medico aziendale.

Si sottolinea inoltre l'esigenza di provvedere alla nomina degli Organi previsti dalla normativa, come, ad esempio, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico aziendale, gli eventuali responsabili della sicurezza antincendio, gli addetti al primo soccorso.

La Direzione principalmente coinvolta in questo ambito è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e in particolare il processo interessato è:

- Processo Gestione Risorse Umane

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

5.1 FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART.25 BIS1 DEL D.LGS.231/01)

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui all' art. 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

Turbata libertà dell'industria e del Commercio (art.513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga con mezzi fraudolenti impedito o turbato l'esercizio di un'attività industriale o commerciale

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nell'esercizio del commercio venga venduto un bene al posto di un altro o di origine diverse da quelle dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine (art.516 c.p.)

Già dalla rubrica dell'articolo si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di SIGLA non appare applicabile

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Già dalla rubrica dell'articolo si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di SIGLA non appare applicabile

Con riferimento all'operatività di SIGLA i rischi di commissione dei reati contro l'industria e il commercio sono pertanto meramente ipotetici e da ricondursi alla eventuale concessione di finanziamenti a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite sopra indicate.

5.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati contro l'industria e il commercio applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati societari.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

H2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

1) Gestione del rischio di controparte – esclusa la clientela

I principi di comportamento che i Soggetti devono seguire sono contenuti nel Codice Etico di SIGLA, che costituisce parte integrante del presente Modello ed i cui contenuti si ispirano a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza. In particolare, i destinatari del modello devono astenersi dall'intrattenere rapporti e compiere attività con o in favore di persone o enti che possano ragionevolmente essere ricondotti allo svolgimento di attività configuranti delitti contro l'industria e il commercio.

Per quanto concerne tali fattispecie di reato si fa riferimento in particolare ai rapporti intrattenuti con le Banche al fine di garantire il costante approvvigionamento finanziario, e nell'ambito di accordi commerciali con intermediari del credito, Assicurazioni e ATC (nel caso di ATC pubblici si rinvia alla parte speciale D "Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo ambito sono la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, la Direzione Prodotto e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti i processi interessati sono:

- Processo Gestione Funding e Tesoreria
- Processo Gestione del Credito _Middle Office
- Processo Gestione del Credito_ Back Office
- Processo Conformità Rete distributiva

2) Gestione dei rischi di controparte –clientela

L'obbligo contrattuale tra SIGLA e la controparte cliente sorge nel momento in cui il contratto viene sottoscritto dalle parti. Tale circostanza individua un ulteriore profilo di rischio in capo alla Società: infatti, i flussi finanziari erogati da SIGLA potrebbero direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente parte speciale. A tal fine si richiama quanto già indicato nella parte speciale 2 in merito ai Reati Societari e parte speciale 3 in merito ai Reati con finalità di Terrorismo, in relazione all'obbligo di verificare la destinazione dei fondi erogati.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo ambito sono la Direzione Prodotto e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti e, i processi interessati sono:

- Processo Gestione del Credito _Middle Office
- Manuale Antiriciclaggio e Regolamento Antiriciclaggio
- Processo Gestione Compliance

3) Definizione dei prezzi dei prodotti con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto della normativa applicabile e di verificarne l'adeguamento periodico a seguito delle variazioni dei tassi soglia. Monitoraggio del rispetto delle specifiche normative di settore, in relazione ai prodotti offerti dalla Società, adeguamento dello standard di prodotto.

SIGLA deve costantemente verificare che i propri prodotti rispettino la normativa di settore. In particolare per quanto concerne la normativa antiusura deve essere verificato che i tassi applicati sui singoli prodotti siano coerenti con i tassi soglia individuati trimestralmente da Banca d'Italia. Il tetto massimo delle condizioni interne è allineato in funzione dei limiti posti da Banca d'Italia. Inoltre, gli standard contrattuali devono essere sempre *compliant* alla normativa.

Le Direzioni principalmente coinvolte in questo ambito sono la Direzione Prodotto e la Direzione Compliance, Legale, Affari Societari, Conformità rete e clienti, i processi interessati sono:

- Processo Gestione del Credito – Middle Office
- Processo Gestione del Credito_ Back Office
- Processo Gestione Compliance
- Procedura Aggiornamento e Controllo Tassi

5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- c) verifica del rispetto delle deleghe autorizzative nella stipula degli accordi con le diverse controparti di mercato;
- d) verifica del rispetto della concorrenza e della libertà di mercato e dell'industria.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. REATI AMBIENTALI

6.1 FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui all' art. 25 *undecies* "Reati ambientali" del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

Uccisioni di animali di specie protette e distruzione del loro habitat (art.727-bis e 733-bis c.p.)

Già dalla rubrica dell'articolo si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di SIGLA non appare applicabile

Apertura di scarichi di acque reflue senza autorizzazioni; esercizio di attività di gestione non autorizzata di rifiuti; inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque; violazione nella tenuta dei registri e formulari dei rifiuti; traffico illecito di rifiuti; installazione di impianti per smaltimento senza autorizzazione (D.lgs. 152 del 03.04.2006 artt.137-256-257-258-259-260-260 bis-279)

Si ritiene che le ipotesi di reato sopra descritte siano di difficile applicazione nell'ambito dell'attività svolta da SIGLA, salvo per quanto riguarda la mera eliminazione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività d'ufficio.

Tratta internazionale di animali (Legge 07.02.1992 n°150 artt. 1 – 3 bis)

Già dalla rubrica della legge citata si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di SIGLA non appare applicabile

Inquinamento provocati da navi (D.lgs. 06.11.2007 n°202 artt. 8-9)

Già dalla rubrica del decreto legislativo citato si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di SIGLA non appare applicabile

Con riferimento all'operatività di SIGLA i rischi di commissione dei reati ambientali sono pertanto meramente ipotetici e da ricondursi alla eventuale concessione di finanziamenti a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite sopra indicate.

6.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati ambientali applicabili alla realtà di Sigla. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati ambientali.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

6.2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

1) Gestione dei rifiuti

I principi di comportamento che i Soggetti devono seguire sono contenuti nel Codice Etico di SIGLA, che costituisce parte integrante del presente Modello. In particolare, i destinatari del modello devono agire nel rispetto dell'ambiente di lavoro. SIGLA nell'ambito della tutela dell'ambiente è allineata a quanto normato a livello nazionale in recepimento alle direttive Comunitarie e a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento. SIGLA attua la raccolta differenziata e si avvale di soggetti esterni al fine della gestione dei rifiuti pericolosi.

La Direzione principalmente coinvolta in questo processo è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane, e in particolare il processo interessato è:

- Processo Gestione delle Risorse Umane

6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (verifica dell'aggiornamento dei documenti obbligatori, verifica delle comunicazioni periodiche da parte del responsabile della sicurezza, etc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.

7. RAZZISMO e XENOFOBIA

7.1 FATTISPECIE DEI REATI RAZZISMO e XENOFOBIA

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui all'art. 25 *terdecies* "Razzismo e Xenofobia" del D.lgs. 231/2001, che recepisce quanto contenuto nell'articolo 5, comma 2 della Legge 1975/654, ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato descritte.

Istigazione e incitamento a forme di discriminazione razziale (L. 1975/654 art. 3, comma 3-bis)

Tale fattispecie di reato si verifica nel caso di istigazione e incitamento a forme di discriminazione razziale commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (L. 1975/654 art. 3, comma 1)

Tale fattispecie si realizza nel caso di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di istigazione a commettere o di esecuzione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di istigazione o di commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato per forme di discriminazione (L. 1975/654 art. 3, comma 1)

Tale fattispecie si realizza qualora l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al precedente paragrafo.

7.2 AMBITI DI APPLICAZIONE – PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL RAZZISMO E XENOFOBIA

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati di razzismo e xenofobia applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati legati alle forme di discriminazione razziale o xenofoba.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

7.2.1 DESCRIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E DEI RELATIVI CONTROLLI

1) Gestione delle Risorse Umane

I principi di comportamento che i Soggetti devono seguire sono contenuti nel Codice Etico di SIGLA, che costituisce parte integrante del presente Modello. In particolare, i destinatari del modello devono agire nel rispetto dei colleghi. SIGLA nell'ambito della tutela della diversità è allineata a quanto normato a livello nazionale in recepimento alle direttive Comunitarie e a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento. SIGLA non attua e non incita a forme di discriminazione razziale o xenofoba nell'ambito della gestione delle risorse umane, nella scelta di collaboratori/fornitori esterni e nelle politiche di remunerazione della rete distributiva.

Le Direzione principalmente coinvolta su questo tema è la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane. Il processo interessato è:

- Processo Gestione delle Risorse Umane - Reclutamento e Selezione del Personale

7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI POSTO IN ESSERE – VERIFICHE DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (verifica dell'aggiornamento dei documenti obbligatori, verifica delle comunicazioni periodiche da parte del responsabile della sicurezza, etc.).

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari sopra descritti nella presente Parte Speciale, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle verifiche effettuate e degli interventi disposti e più in generale della funzionalità del sistema di controllo previsto per ogni singolo processo sensibile da parte della Direzione competente al fine della prevenzione dei reati;
- b) esame tempestivo delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.

AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Prima stesura e costituzione OdV	22 dicembre 2005
I Aggiornamento	20 marzo 2008
II Aggiornamento	25 gennaio 2012
III Aggiornamento	28 luglio 2015
IV Aggiornamento	19 maggio 2016
V Aggiornamento	28 marzo 2019
VI Aggiornamento	30 marzo 2021
VII Aggiornamento	22 novembre 2022
VIII Aggiornamento	22 novembre 2023

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. Adozione e revisioni

Il presente documento è stato integralmente letto, condiviso, approvato e sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta in data 22 novembre 2023 per andare incontro alle modifiche richieste dal D.lgs. 24/2023, In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

2. Definizioni

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare “standard” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

Destinatari del Codice Etico: Soci, Componenti, Organi Sociali, dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Sigla S.r.l. o con Sigla S.r.l. (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti, promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Destinatari del Modello: componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Sigla S.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; dirigenti; quadri direttivi).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOGC: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione anonima: qualora le generalità del segnalante non siano esplicitate né altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: qualora il segnalante sollevi apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione riservata: qualora l'identità del segnalante non sia esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Società: il soggetto giuridico che detiene ed emette la procedura;

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Sigla S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad esempio fornitori, consulenti, ecc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, che, ai sensi del D.lgs. 24/2023, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna della Società;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

Divulgazione pubblica o “divulgare pubblicamente”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che

provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3. Natura e scopo della norma

In linea con le norme esistenti in altri Paesi della Comunità Europea, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura della norma distingue, in maniera netta, la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata, inoltre, integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la concreta collaborazione dei lavoratori allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di tutela e sicurezza gli eventuali illeciti di cui dovessero venire a conoscenza. L'attività di prevenzione mira a risolvere problematiche che potrebbero diventare molto complesse e rappresentare un pericolo per la Società, con una procedura interna, adeguatamente strutturata e con la necessaria tempestività.

La normativa è stata, quindi integrata dal D.lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing, ossia di segnalazione degli illeciti. Scopo del decreto è quello di disciplinare "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato".

A tale scopo la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante di denunciare l'asserita violazione all'ANAC, che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- la competenza dell'Autorità giudiziaria relativamente alla dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, e/o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La protezione dalle ritorsioni si applica anche

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sigla S.r.l., nell'ottica di poter dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, così come confermato dal D.lgs. n. 24/2023, mette a disposizione dei segnalanti una sezione del Portale Aziendale attraverso cui effettuare le segnalazioni - "Portale Whistleblowing" cd. interne.

Il canale di comunicazione è realizzato per mezzo dell'implementazione nella piattaforma WB-ORG di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., basato su software Open Source GlobalLeaks www.globaleaks.org, idoneo a garantire, con rigide modalità tecnico-informatiche, la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

In alternativa a tale modalità, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@siglafinanziamenti.it, o mediante canale postale tradizionale c/o sede Via Cesare Battisti, 5/a – 31015 Conegliano (Treviso) – Italia.

4. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza, nonché alla repressioni degli illeciti così come disciplinati dal Dlgs. n. 24/2023, art. 1 e nel Dlgs 24/2023.

La presente procedura, inoltre, è tesa alla gestione delle procedure di segnalazioni cd. "interne" affinché sia garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, dei facilitatori e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede; tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione; assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

5. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia Soci; Componenti del Consiglio di Amministrazione; Componenti del Collegio Sindacale (se nominato); Componenti dell'OdV; Dipendenti; Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Sigla S.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Sigla S.r.l. o con Sigla S.r.l. (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici, mandatari, agenti e procuratori, ecc.).

La presente normativa si applica altresì agli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (art.3.3.h Dlgs 24/2023).

6. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante e sostanziale del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della società Sigla S.r.l. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nella Intranet aziendale in cartella “**MOGC 231**”
- nel sito internet aziendale <https://siglacredit.it/>

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

7. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne, e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni, e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, nonché ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN “MALAFEDE”

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

8. Soggetti coinvolti

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti: componenti degli Organi Sociali; lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici).

Ai sensi dell'art. 3 Dlgs 24/2023, inoltre, possono procedere alla segnalazione degli illeciti, godendo delle tutele previste dalla richiamata normativa:

- i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Si ricorda inoltre che la tutela prevista per i soggetti di cui sopra si applica anche quando:

- a) il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

9. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica; presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società; violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure aziendali; comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, oggetto della segnalazione saranno le cd. **"Violazioni"**, così come definite dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che, ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Dlgs 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le

norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

10. Procedura di gestione delle segnalazioni interne.

Si premette che, in via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

I segnalanti **possono utilizzare il canale esterno** appositamente predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale predisposto dall'ANAC, e la relativa procedura, è raggiungibile all'URL: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 24/2023 è possibile procedere a segnalazioni pubbliche quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10.1 Segnalazione interna:

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 8, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- indirizzo di posta elettronica **odv@siglafinanziamenti.it**; canale postale tradizionale c/o sede in Via Cesare Battisti, 5/a – 31015, Conegliano (Treviso);
- piattaforma *Whistleblowing* accessibile da qualsiasi dispositivo al link **<https://siglacredit.it/>** in grado di garantire tanto la riservatezza della comunicazione, quanto la possibilità dell'anonimato, per mezzo delle

specifiche tecniche del fornitore Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. per la segnalazione degli illeciti, servizio WB-ORG PER ENTI DI DIRITTO PRIVATO basato sulla piattaforma Open Source GlobalLeaks

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo), ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato; generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato; generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene Sigla S.r.l., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Invero, stante la piena legittimità delle informazioni cd. "anonime", il rifiuto del segnalante di fornire alcuna informazione sulla sua identità non compromette la presa in carico della segnalazione, fermo restando che l'impossibilità di comunicare con il segnalante potrebbe rendere più difficile il buon esito dell'istruttoria.

Ove ritenga di procedere per una segnalazione anonima il segnalante è incoraggiato ad utilizzare il canale apposito del portale, per mezzo del quale otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà utilizzare per "dialogare" con il Titolare in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Le segnalazioni anonime sono accettate qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, è disponibile un facsimile di *Modulo segnalazione* sull'intranet aziendale e/o sul sito <https://siglacredit.it/>

10.2 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'**Organismo di Vigilanza**. Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 24/2023.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

La presente procedura si allinea alle disposizioni relative al canale di gestione della segnalazione interna ex art. 5 D.lgs. 24/2023.

Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni; Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di

procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOGC.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOGC e/o del Codice Etico, ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Presidente, all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (se nominato).

L'OdV, inoltre, informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite la piattaforma *Whistleblowing* o con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Quanto sopra avverrà nel rispetto delle seguenti tempistiche e prescrizioni operative:

- a) rilascio alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante a cui è possibile richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) diligente riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura dell'OdV in modalità protetta e accessibili esclusivamente ai componenti dell'OdV, nonché ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV, ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

10.3 Tutele del segnalante e del segnalato

10.3.1 Tutele del segnalante

La società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, la società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Le tutele, anche avverso le ritorsioni, non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Più in generale, ai sensi del D.lgs. 24/2023, con "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10.3.2 Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di

responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

La protezione della riservatezza è estesa, inoltre, all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "malafede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

11. Informativa Privacy

Sigla S.r.l., con sede in Via Cesare Battisti, 5/a – 31015 Conegliano (Treviso), Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 - GDPR rende noto che i Suoi dati personali, acquisiti mediante la presente segnalazione, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché in adempimento degli obblighi imposti dal D.lgs. 24/2023 al fine di gestire le segnalazioni pervenute dalla persona segnalante nei canali dedicati, senza pregiudizio per la riservatezza dello stesso, fermo restando l'adempimento di inderogabili obblighi di legge (art. 6.1.c. GDPR). Il perimetro del trattamento dati dipende dalle informazioni che il segnalante intende fornire: stante la piena legittimità delle informazioni cd. "anonime", il rifiuto di fornire alcuna informazione sull'identità non compromette la presa in carico della segnalazione, fermo restando che l'impossibilità di comunicare con il segnalante potrebbe rendere più difficile il buon esito dell'istruttoria.

I dati potranno essere comunicati a pubbliche autorità ove previsto da norme di legge (e.g. Procura della repubblica) fermo restando gli obblighi di riservatezza imposti dall'art. 12 del Dlgs 24/2023. A norma dell'art.4 Dlgs 24/2023 *"la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato [...] La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante."*

Nel caso in questione avendo il Titolare adottato un modello organizzativo ex dlgs 231/01

Nel caso di utilizzo del portale, il trattamento sarà effettuato con modalità prevalentemente informatiche a mezzo dell'implementazione nel portale del Titolare del software WB-ORG, di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., all'uopo nominata responsabile del trattamento ex art. 28 Gdpr, basato su software Open Source GlobalLeaks www.globaleaks.org

In tal caso, Lei otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà utilizzare per "dialogare" con il Titolare in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Il periodo massimo di conservazione dei dati è **di 5 anni dal** momento della segnalazione, secondo le modalità descritte nell'art. 14 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, nel caso di comunicazione diversa dal canale summenzionato, le modalità di conservazione seguiranno le seguenti regole:

- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a

cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all'uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo), fermo restando i limiti di cui all'art. 23 Reg.UE 2016/679, declinati in particolare nell'art. 2-undecies, lettera f), D.lgs. n. 196/03 e, nell'ambito del procedimento penale, nell'art. 329 c.p.p. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e per l'esercizio dei diritti summenzionati, Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei dati tramite casella di posta elettronica dpo@siglafinanziamenti.it. o tramite posta ordinaria o posta elettronica (odv@siglafinanziamenti.it) presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede in Via Cesare Battisti, 5/a – 31015, Conegliano (Treviso).

12. Riferimenti normativi

Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo

1. *Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).*

2. *Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:*

a) *per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);*

b) *per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).*

3. *Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:*

a) *i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;*

b) *i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;*

c) *i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;*

d) *i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;*

e) *i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;*

f) *i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;*

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II

Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche

Art. 4. Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

[...]

Art. 12. Obbligo di riservatezza

In vigore dal 30 marzo 2023

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. *Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.*
5. *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.*
6. *E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.*
7. *I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.*
8. *La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*
9. *Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.*

[...]

Capo III

Misure di protezione

Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. *Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:*
 - a) *al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;*
 - b) *la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.*
2. *I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.*
3. *Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.*
4. *La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.*

Art. 17. Divieto di ritorsione

1. *Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.*
2. *Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.*
3. *In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.*
4. *Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:*
 - a) *il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;*
 - b) *la retrocessione di grado o la mancata promozione;*
 - c) *il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;*
 - d) *la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
 - e) *le note di merito negative o le referenze negative;*

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medic

13. Allegati

Allegato 1_ Modulo per la segnalazione di condotte illecite

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

Attenzione: il modulo si presta ad essere un ausilio del segnalante per la migliore segnalazione alla Società; il segnalante può tuttavia optare per una compilazione parziale delle informazioni, o anche tenere il completo anonimo.

Tutti i campi devono pertanto intendersi come a compilazione facoltativa, fermo restando che una compilazione eccessivamente lacunosa potrebbe compromettere il buon esito dell'istruttoria.

Il segnalante è incoraggiato ad utilizzare il canale di segnalazioni apposito del portale della Società, per mezzo del quale otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà utilizzare per "dialogare" con il Titolare in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

DATI DEL SEGNALANTE

Incarico (Ruolo) di servizio attuale: _____

Qualifica servizio attuale: _____

Codice Fiscale: _____

Cognome e Nome del segnalante: _____

Email: _____ Telefono: _____

Unità Organizzativa: _____

Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Unità Organizzativa: _____

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

<u>Soggetto della segnalazione</u>	<u>Data della segnalazione</u>	<u>Esito della segnalazione</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

Società in cui si è verificato il fatto: _____

Periodo in cui si è verificato il fatto: _____

Data in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: _____

Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi):

Eventuali soggetti privati coinvolti:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):

Area a cui può essere riferito il fatto:

Se 'Altro', specificare

Settore cui può essere riferito il fatto:

Se 'Altro', specificare:

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché: _

Se 'Altro', specificare

Allegare, se del caso, altra documentazione utile per l'istruttoria.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.